



I SEMINARI DELLA RETE NAZIONALE SERVIZI

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI *LA QUALIFICAZIONE DEGLI O.E. – PRINCIPALI NOVITA'*

webinar (10/05/2023)





SOA
GROUP

Ingegnere Guido Camera
Direttore generale di Soa Group
Spa



I REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'ART. 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI

I requisiti di ordine speciale per la partecipazione alle gare sono

- ✓ l'idoneità professionale,
- ✓ la capacità economica e finanziaria,
- ✓ le capacità tecniche e professionali

Nell'Art 100 co.4 è confermato che per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro è richiesto che gli o.e. siano qualificati e l'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall' ANAC.

Il sistema di qualificazione degli o.e. è disciplinato a decorrere dal 1° luglio 2023 dall'allegato II.12 del nuovo codice appalti, che sarà abrogato da un regolamento che verrà emanato su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC.

LA QUALIFICAZIONE

L'ART. 100 COMMA 5

- ▶ Per ottenere o rinnovare l'attestato di qualificazione gli operatori economici devono:
 - a) Essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta la qualificazione,
 - b) Non essere incorsi nelle cause di esclusione per la mancanza di requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV nel triennio precedente alla data di contrattualizzazione con la SOA;
 - c) Essere in possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme europee e rilasciate da soggetti accreditati

LA QUALIFICAZIONE PER GLI APPALTI DI LAVORI

ART. 100 COMMA 7

Rimane invece invariato il periodo di attività documentabile che **continua ad essere quello dei 15 anni** antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA

Questo fino all'emanazione del nuovo regolamento

ART.100 COMMA 10

Il Regolamento – adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC – andrà a sostituire l'allegato II.12 del Codice e disciplinerà, oltre che i lavori, **anche la qualificazione per gli appalti di servizi e forniture** e conterrà la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore.

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di importo rilevante

ART. 103

Agli appalti di maggiore importo è dedicato l'art. 103, che riproduce l'art. 84, comma 7, del vigente d.lgs. 50/2016.

la S.A., oltre ai requisiti di cui all'art 100, può chiedere requisiti aggiuntivi:

- ✓ Per verificare la capacità economico-finanziaria: può richiedere un **volume d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara** che l'o.e. deve aver realizzato nei migliori 5 dei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando;
- ✓ Per verificare la capacità professionale per i lavori di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro: l'o.e. fornisce prova, tramite cel, di aver **eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente.**

LA QUALIFICAZIONE SOA

L'ALLEGATO II.12 DEL CODICE riproduce sostanzialmente il testo del DPR 207/2010, con alcune novità e/o conferme e/o dimenticanze:

Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice

Comma 1 Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato le lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici, le SOA si attengono ai seguenti criteri:

- a) L'impresa subappaltatrice potrà utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;
- b) L'impresa affidataria potrà utilizzare:
 - ✓ i lavori della categoria prevalente per l'intero importo;
 - ✓ i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nella lettera di invito, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

LA QUALIFICAZIONE SOA

L'ALLEGATO II.12 DEL CODICE

Articolo 24 comma 8 – Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi nel caso dei consorzi

L'importo dei lavori appaltati al **consorzio di imprese artigiane**, al **consorzio di cooperative** e al **consorzio stabile** è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1 lettera b (ossia quelle stabilite per le imprese affidatarie nel caso di subappalto).

Ai fini della qualificazione, la SOA acquisisce rispettivamente:

- ✓ il certificato esecuzione dei lavori
- ✓ la deliberazione consortile in cui è precisato se il relativo importo è da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui all'art 23, comma 1 lettera b.

LA QUALIFICAZIONE SOA

L'ALLEGATO II.12 DEL CODICE

Articolo 25 – Direzione tecnica

E' sostanzialmente invariato il requisito della direzione tecnica di cui all'art. 87 del d.P.R. 207/2010 ma non risulta piu':

- la deroga prevista dal DPR 207/10 che permetteva ai soggetti che all'entrata in vigore del dpr 34/2000 svolgevano l'incarico di direttore tecnico, di conservare l'incarico presso la stessa impresa;
- la norma di salvaguardia prevista all'art 84 comma 12 bis del d.lgs. 50/2016 che consentiva ai soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di DT ed erano a quella data in possesso di un'esperienza quinquennale, di continuare a svolgere tali funzioni.

LA QUALIFICAZIONE SOA

L'ALLEGATO II.12 DEL CODICE

Articolo 26 - Avvalimento stabile

È confermata la qualificazione mediante avvalimento nel caso in cui tra impresa ausiliaria ed impresa ausiliata vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

L'impresa ausiliata per conseguire la qualificazione mediante avvalimento deve possedere:

- I requisiti generali in proprio
- I requisiti speciali anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria

LA QUALIFICAZIONE SOA

L'ALLEGATO II.12 DEL CODICE

Articolo 30 – Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato

Le novità:

- sono stati eliminati i riferimenti prima previsti alle quote minime per mandataria e mandanti
- È stato eliminato anche l'obbligo di una quota massima di subappalto delle SIOS, di cui non è previsto alcun elenco.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DIFFERENZIATO PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 46 DELL'ALLEGATO II.12 – MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONE

Con decreto del Presidente di Consiglio è avviata un'attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per i quali è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato e chiarire i criteri, le procedure ed il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART.24 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- ▶ **Comma 1** presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fvoe che consente la verifica
 - ▶ delle cause di esclusione per il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art 94 e 95,
 - ▶ dei requisiti di cui all'art 103,
 - ▶ nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art 100, che l'o.e. inserisce.
- ▶ **Comma 2** i dati e i documenti contenuti nel fvoe sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le varie banche dati e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'o.e. partecipa .
- ▶ **Comma 4** l'ANAC individua, d'intesa con il MIT e l'AGID entro il 31/5/23 le tipologie dei dati da inserire nel fvoe
- ▶Le disposizioni di questo articolo acquisteranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.



Ringraziamenti

**Per domande scrivere a:
«L'esperto risponde»**

<https://www.legacoop.coop/rns/lesperto-risponde/>

(il servizio è riservato agli iscritti alla Rete Nazionale Servizi)

